



STATUTO

dell'Associazione "IL BRAMANTE - ODV" di FERMIGNANO TITOLO I - COSTITUZIONE

ART.1 - Denominazione e sede

1. L'associazione, organismo di volontariato ex art. 32 del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 (in seguito anche CdTS), ha la seguente denominazione:

"IL BRAMANTE ODV"

(in breve anche "IL BRAMANTE")

con sede in **Fermignano** (PU), presso l'indirizzo del Presidente.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea degli associati e ciò comporterà modifica dello statuto.

2. Detta Associazione svolge la sua attività nel Comune di Fermignano (PU).

ART.2 - Finalità

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

In conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 32, comma 1, CdTS, l'associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- riunire coloro che hanno interesse allo sviluppo culturale e formativo del territorio;
- avanzare proposte e sostenere la scuola nella sua offerta formativa a largo raggio per il territorio;
- favorire l'organizzazione di percorsi formativi extracurricolari per bambini, ragazzi e anche per adulti;
- fare opera di sensibilizzazione per sviluppare l'interesse per una formazione permanente, indispensabile per conseguire quelle competenze professionali, che sono i requisiti fondamentali per affrontare i cambiamenti della società;
- favorire l'integrazione rispettando diritti e pari opportunità;
- promuovere, coordinare ed attivare iniziative e manifestazioni di interesse ricreativo, culturale anche in collaborazione con altri organismi.

ART.3 - Attività di interesse generale

1 Nell'ambito della predette finalità, ai sensi dei citati artt. 5 e 32, comma 1, CdTS, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale **prevalentemente a favore di terzi**, aventi ad oggetto:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CdTS;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-

menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e

successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente 'articolo 5 del CdTS.

2 Ai sensi dell'art. 6 CdTS, l'Associazione può esercitare attività diverse purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Giusto quanto previsto nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2018, n. 20, l'individuazione di dette attività è di competenza del consiglio direttivo.

3 Ai sensi di quanto disposto dal citato art. 32 CdTS:

- nello svolgimento dell'attività a favore di terzi l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci quale definita dall'art. 17 del CdTS;

- l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni del lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, ma in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO II - SOCI

ART.4 - Requisiti e categorie di soci

1. Possono aderire all'Associazione quanti, per il perseguimento delle suindicate finalità, hanno interesse allo sviluppo culturale del territorio e intendono collaborare e contribuire ad esso.

2. I Soci si distinguono in:

- **Soci Ordinari:** coloro che versano la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio direttivo;

- **Soci Benemeriti:** coloro che sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver contribuito in maniera rilevante al miglioramento dell'attività dell'associazione.

Possono essere soci le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età. Possono essere soci anche enti del Terzo settore o senza scopo di lucro purchè il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero degli associati ai sensi dell'art. 32, comma 2 del citato D. Lgs 117/2017.

3. Ai sensi dell'art. 23 CdTS:

- chi desidera divenire socio ordinario deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo; qualora la domanda sia inoltrata da persona giuridica, Associazione o Ente, a essa dovrà essere allegata copia del vigente statuto, nonchè, ove occorra, copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda. In ogni caso, gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere ed accettare lo Statuto dell'Associazione e l'eventuale regolamento interno;

- il Consiglio di Direttivo deciderà sull'accoglimento o sul

rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Il consiglio deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In tal caso l'aspirante socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di partecipazione, ha facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione

I Socio Benemeriti sono invece invitati a partecipare all'associazione dal consiglio direttivo.

Ad ogni socio successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale; ai soci ordinari dovrà essere altresì rilasciata ricevuta di versamento della quota annuale, ai sensi di legge.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.5 - Diritti e doveri dei Soci

1. L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite ai sensi dell'art. 17 del CdTS.

Oltre ai **diritti** loro riconosciuti dalla legge e dal presente statuto, tutti i suindicati soci, hanno diritto:

- di essere iscritti nel libro soci;
- di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa;
- di esaminare i libri sociali che l'associazione è obbligata a tenere ai sensi dell'art. 15 CdTS, facendone espressa e motivata richiesta scritta - consegnata a mano ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo messaggio di posta elettronica all'indirizzo mail dell'Associazione - al Presidente dell'Associazione, che risponde con le stesse modalità entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto;
- di partecipare e votare in Assemblea, precisando che ciascun socio ha un voto ai sensi dell'art. 24 CdTS;
- di ricoprire cariche sociali

Salvo che per i soci benemeriti, i predetti diritti spettano ai soci che sono in regola con il versamento della quota sociale dell'anno di competenza o dell'anno precedente se il nuovo tesseramento non è stato ancora aperto.

2. I Soci ordinari hanno l'obbligo di versare la quota annuale deliberata dal Consiglio direttivo, nei modi e tempi fissati dal Consiglio Direttivo.

I soci tutti hanno l'obbligo di osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno, e le delibere legalmente adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; di difendere il buon nome dell'Associazione; e di cooperare al raggiungimento dei fini sociali astenendosi da ogni attività che sia co-

munque in contrasto con questi.

3. Salvo che per i Soci Benemeriti il rapporto sociale ha la validità di un anno e cessa ove non venga versata la quota associativa entro la data di convocazione dell'assemblea di bilancio dell'anno successivo.

Inoltre la qualità di associato si perde per morte o estinzione dell'ente socio o esclusione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio direttivo:

- a) per la perdita dei requisiti di ammissione;
- b) per scioglimento, liquidazione, sottoposizione a procedura concorsuale, fusione o scissione dell'ente socio;
- c) per gravi motivi di incompatibilità con il perseguimento delle finalità e degli scopi dell'associazione; e per violazione degli obblighi cui ogni associato è tenuto ai sensi di legge e del presente statuto e dei Regolamenti; il tutto nel rispetto delle inderogabili norme di legge in materia. In tal caso la decisione di esclusione di un socio deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Gli associati che cessano di far parte dell'associazione, anche per esclusione, non possono ripetere le quote versate, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ART.6 - Organi sociali

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, fermo quanto previsto dall'art. 34 CdTS.

Ogni attività o prestazione fornita dai soci è completamente gratuita.

ART.7 - Compiti dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 25 CdTS, l'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, nonché, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio di cui all'art. 13 Cdts; ed il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 del CdTs;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- approva il programma di attività; e
- delibera sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo e dai Soci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge dal presente statuto.

ART.8 - Convocazione

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'an-

no per l'approvazione del bilancio di esercizio. Il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 13 CdTS e con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei Soci. In quest'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

2. La convocazione, sottoscritta dal Presidente a seguito di delibera del consiglio direttivo, è effettuata, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci al loro domicilio almeno cinque giorni prima dell'adunanza; ovvero
- messaggio di posta elettronica o telefax inviati almeno cinque giorni prima dell'adunanza all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax comunicati per iscritto all'associazione, ovvero, nei limiti ammessi dalla legge, mediante altra modalità che consenta di verificare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario;
- lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo ed il giorno per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima non risultasse legalmente costituita. Il giorno per la seconda convocazione dovrà essere diverso da quello indicato per la prima.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni dell'assemblea qualora siano presenti tutti i soci e tutti i membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.

L'assemblea può essere tenuta in audio e/o video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, fermo il rispetto di ogni inderogabile norma di legge applicabile al riguardo.

3. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale, giusto quanto previsto all'art. 5.1 che precede e fermo quanto ivi precisato per i soci benemeriti, iscritti al libro soci.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del Consiglio direttivo o dell'organo di controllo se nominato.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, e in caso di sua mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza dei presenti. Il presidente dell'assemblea è assistito dal Segretario, salvo il caso cui il verbale venga redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale dell'Assemblea deve essere sottoscritto da chi la presiede e dal segretario verbalizzante o dal notaio, fermo il rispetto di ogni inderogabile norma di legge applicabile al riguardo.

ART.9 - Validità dell'Assemblea

1.L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto di voto

- in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il tutto con la precisazione tuttavia che:

- per le modifiche dello statuto, per la trasformazione, fusione e scissione dell'associazione, in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto;

- per lo scioglimento dell'associazione, occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto; e, in seconda convocazione la presenza tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto di voto.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

In ogni caso sono salve le diverse maggioranze inderogabilmente richieste dalla legge.

TITOLO IV - CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.10 - Composizione e Compiti

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) membri, ma sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche socie ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati ex art. 34 Cdts.

I consiglieri durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Coloro che cessano di essere associati decadono dalla carica di componente del consiglio.

2. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli associa-

ti. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, fermo quanto previsto all'art. 34 CdTS.

Il Consiglio è convocato sia nella sede dell'associazione, sia altrove, purchè nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare contemporaneamente in ordine al bilancio di esercizio ed all'ammontare della quota sociale giusto quanto previsto al precedente art. 5.2.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante:

- lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica ovvero telefax spediti ai componenti del Consiglio di amministrazione stesso ai rispettivi domicili, indirizzo di posta elettronica e numero fax, almeno cinque giorni prima dell'adunanza; ovvero nei limiti ammessi dalla legge, sempre nel predetto termine con altra modalità che consenta di verificare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; ovvero ancora mediante lettera consegnata a mano ai componenti di esso Consiglio e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il ripetuto termine.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio e dell'organo di controllo se nominato.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.

3. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelle attività che per legge o per statuto siano di competenza dell'Assemblea o del solo Presidente.

Il Consiglio:

- delibera sulla convocazione dell'Assemblea;
- dà attuazione delle direttive e degli obiettivi strategici fissati dall'Assemblea sviluppandone le relative programmazioni;
- delibera in merito ad eventuali iniziative da adottare;
- adotta i provvedimenti disciplinari di sua competenza, secondo quanto stabilito dallo statuto;
- prende ogni altro provvedimento che non sia espressamente riservato ad altri organi e compie gli atti necessari al buon funzionamento de "Il Bramante";
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dal presente statuto alla sua competenza.

4. Il Consiglio direttivo delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi Componenti e a maggioranza di voti dei presenti.

Le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale ai sensi di legge.

5. In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere, subentreranno, se esistenti, i non eletti secondo il maggior numero di voti ottenuti; e nel caso di parità di voti la carica di consigliere sarà assegnata al socio più anziano di età. In mancanza il nuovo consigliere sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata dal Presidente entro i successivi 30 (trenta) giorni.

I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se le dimissioni sono presentate da almeno la metà dei Componenti più uno, si deve considerare dimissionario tutto il Consiglio ed il Presidente dovrà pertanto convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni per procedere a nuove elezioni.

TITOLO V - IL PRESIDENTE

ART.11 - Compiti

1. Il Presidente ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi de "Il Bramante" nel rispetto del presente statuto: a tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali ed economiche.

2. Il Presidente:

- assume iniziative necessarie alla gestione delle attività de "Il Bramante" secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dà attuazione concreta ai programmi e alle delibere approvate dal Consiglio direttivo;

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo;

- ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti de "Il Bramante" di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;

- può invitare alle riunioni collegiali, in veste di esperti e senza diritto di voto, persone estranee al Direttivo.

3. Nello svolgimento dei suoi compiti il Presidente può essere assistito dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

TITOLO VI - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE LEGALE

ART. 12 - Composizione e compiti

1. Sussistendone l'obbligo ai sensi all'art. 30 del CdTS, ovvero qualora lo ritenga opportuno l'Assemblea nomina l'organo di controllo ivi previsto, chè può essere anche monocratico, tra le persone indicate nel medesimo art. 30.

All'organo di controllo spettano i compiti di cui al ripetuto art. 30 CdTS.

Ad esso spetta anche la revisione legale dei conti, quando obbligatoria, salvo che per legge o per decisione dell'assemblea la revisione non debba essere affidata ad un revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 31 CdTS.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade al-

la data di convocazione per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'organo di controllo ha la facoltà di assistere senza diritto di voto alle riunioni del Direttivo.

2. Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero qualora lo si reputi opportuno, il consiglio nomina il revisore legale dei conti, con tutte le competenze e i poteri ad essi spettanti ai sensi di legge e dell'art. 31 del CdTS.

Il Revisore dura in carica tre esercizi e scade alla data di convocazione per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, fermo quanto disposto dal citato art. 31.

3. All'organo di controllo e, se nominato, al Revisore potrà essere riconosciuto un compenso annuale determinato dall'Assemblea nei limiti degli art. 8 comma 3, e 34 CdTS.

TITOLO VIII - PATRIMONIO SOCIALE

ART.13 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Ai sensi e nei limiti di quanto disposto dagli artt. 7 e 33 CdTS, le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, e di cui al precedente art. 3;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

Ai sensi dell'art. 8 CdTS, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 che precede.

I versamenti associativi sono a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

ART.14 - Cessazione o Estinzione dell'Associazione

	In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, i beni residui dopo la liquidazione, saranno devoluti ai sensi dell'art. 9 CdTS,- e previo parere positivo del competente Ufficio ivi previsto ovvero di altra amministrazione, se così richiesto dalla vigente legge ad altra o altre organizzazioni di volontariato con i requisiti di cui al medesimo art. 9, scelte dall'Assemblea, salva diversa destinazione imposta dalla legge	
--	--	--

ART.15 - Rinvio

Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

